

LEGGE 244/2007 LEGGE FINANZIARIA 2008**INDICE:**

- **Art. 1 commi 11 e 12:** Assegni al coniuge (pag. 3)
- **Art. 1 comma 15 e 16:** Detrazione per le famiglie numerose (pag. 3)
- **Art. 1 comma 66:** Credito di imposta per la ricerca (pag. 4)
- **Art. 1 comma 121-123:** Semplificazione della dichiarazione annuale (pag. 4)
- **Art. 1 comma 200:** Assegni Familiari (pag. 5)
- **Art 1 comma 208:** Studenti fuori sede (pag. 5)
- **Art 1 commi 209- 213:** Fatturazione elettronica PP. AA. (pag. 6)
- **Art.1 comma 217:** Presentazione 770 ordinario (pag. 7)
- **Art. 1 comma 221:** Detrazioni per carichi di famiglia (pag. 7)
- **Art. 1 comma 309:** Trasporto pubblico locale e detrazioni IRPEF (pag. 7)
- **Art. 2 comma 178.** Diversificazione delle fonti energetiche (pag. 7)
- **Art. 2 commi da 313-315:** Disposizioni in favore dei giovani ricercatori (pag. 8)
- **Art. 2 commi 316-320:** Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario (pag. 8)
- **Art. 2 commi 428-436:** Strumenti per elevare l'efficienza e l'efficacia del sistema universitario nazionale (pag. 9)
- **Art. 2 commi 452-460:** Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico (pag. 12)
- **Art. 2 comma 501:** Accantonamento risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione (pag. 12)
- **Art. 2 comma 513:** Risorse per l'attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, nonché disposizioni a favore della formazione professionale (pag. 13)
- **Art. 2 commi 554-557:** Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra (pag. 13)
- **Art. 2 commi 569-585:** Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi (pag. 15)
- **Art. 2 commi 588-602:**Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili (pag. 17)
- **Art. 2. commi 615-626:** Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese (pag. 19)
- **Art. 2 commi 632-633** Contenimento degli Uffici di diretta collaborazione (pag. 20)
- **Art. 3 commi 3-11:**Otto per mille e cinque per mille (pag. 22)
- **Art. 3 commi 12-18:** Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche statali (pag. 23)
- **Art. 3 commi 19-24:** Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche (pag. 24)
- **Art. 3 commi 27-32:** Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche (pag. 26)

5/03/2008

- **Art. 3 commi 40-42:** Limiti ai prelevamenti dalla Tesoreria statale (pag. 27)
- **Art. 3 commi 43-75:** Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei conti (pag. 28)
- **Art. 3 commi 76-85:** Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni (pag. 34)
- **Art. 3 commi 86-122:** Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze (pag. 38)
- **Art. 3 commi 131-150:** Integrazione di risorse per rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse per rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco (pag. 44)

Allegati:

1. **Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 del 24/01/08:** legge Finanziaria 2008- art.3 commi da 43 a 53- emolumenti a carico di pubbliche amministrazioni, società pubbliche partecipate e loro controllate e collegate.
2. **Circolare 16/1/2008 Federcasa:** art. 3 comma 59 della legge finanziaria 2008 in tema di danno erariale da illegittimo pagamento di premio.
3. **Articolo del 24/1/2008 Giosuè Nicoletti:** Responsabilità amministrativa e contabile nella Finanziaria 2008., pubblicato sul sito web: www.dirittodeiservizipubblici.it.
4. **Parere UPPA n.5 del 21/01/2008:** Quesito in merito previsioni contenute nell'art.3, comma76, della L. 244/07;
5. **Parere UPPA n. 10 del 28/01/2008:** Richiesta di Parere in merito ai commi 76 e 79 dell'art.3 della L.244/07;
6. **Parere UPPA n. 14 del 18/02/2008:** Contratto di somministrazione e contratto di formazione e lavoro. Interpretazione dell'art.36 del D.Lgs 165/01, come novellato dall'art.3 comma 79, della L.244/07;

**Commento alla Legge Finanziaria 2008
Integrato dalle valutazioni del Comitato scientifico Codau**

La L. 244/2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006, si compone di tre articoli suddivisi il primo in 387 commi, il secondo in 642 commi ed il terzo in 164 commi per complessivi 1193 commi.

Si segnalano i principali temi riguardanti direttamente le Università o che possono interessare in quanto ad esse riconducibili come enti facenti parte dell'area "pubbliche amministrazioni" ovvero in quanto di rilevanza generale.

Il documento in esame nella versione del 5/03/2008, è integrato sia dal parere reso dal Comitato scientifico il 1/03/2008 che, per comodità di lettura è stato graficamente reso in colore viola e con carattere corsivo e viene riportato nella premessa ovvero nei singoli commi sia dagli aggiornamenti resisi necessari rispetto alla precedente versione del 16/01/2008.

Si premette che il lavoro dell'ufficio studi del CODAU appare ottimo e ben strutturato. Inoltre, la legge finanziaria 2008 è stata più attenta alle specificità delle istituzioni universitarie rispetto agli anni precedenti. Molte disposizioni rinviano ad atti ministeriali di attuazione per i quali, data l'attuale crisi di governo, è difficile prevedere i tempi di adozione ed emanazione

ARTICOLO 1

Art. 1 commi 11 e12: Assegni al coniuge

11. All'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, alinea, dopo le parole: «lettere e), f), g), h) e i),» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno».

12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

I commi in esame modificano l'art. 13 del DPR 917/1986 in materia di detrazioni per i redditi derivanti da assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione legale, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili se risultanti da provvedimenti giudiziari. Per tali redditi, infatti, è prevista un'apposita disciplina definita nel comma 5 bis di nuova introduzione.

Art. 1 comma 15 e 16: Detrazione per le famiglie numerose

15. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo»;

2) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

5/03/2008

3) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare»;

4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.»;

b) all'articolo 13, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.».

16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

La norma introduce, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, un'ulteriore detrazione, di importo pari a €1.200, ai genitori che abbiano almeno 4 figli a carico.

Questa disposizione reca norme ad applicazione immediata e norme subordinate ad adempimenti ministeriali per la definizione delle modalità di erogazione dell'ammontare dell'eventuale credito. Si potrebbe suggerire alle università di svolgere un'attività di comunicazione nei confronti dei propri dipendenti.

Art. 1 comma 66: Credito di imposta per la ricerca

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 280, secondo periodo, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «40»;
- b) al comma 281, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «50»;
- c) il comma 284 è abrogato.

La norma modifica il comma 280 della Finanziaria 2007 elevando, già per il 2007, la percentuale del credito di imposta dal 15% al 40% per i costi sostenuti dalle imprese per attività di ricerca e sviluppo qualora riferiti a contratti stipulati con le università.

Il quadro normativo, come modificato, prevede, quindi, che alle imprese, nei periodi di imposta 2007, 2008 e 2009, viene attribuito un credito di imposta del 10% per i costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo, aumentato al 40% qualora tali costi siano riferiti a contratti stipulati con le università

La norma modifica, altresì, il comma 281 disponendo che, ai fini della determinazione di tale credito, i costi non possono in ogni caso superare l'importo di 50 milioni di euro (nella formulazione precedente 15 milioni di euro) per ciascun periodo di imposta.

Tali disposizioni agevolative sono immediatamente efficaci per effetto dell'abrogazione del comma 284 che ne subordinava l'efficacia alla prevista autorizzazione comunitaria e relativa pubblicazione.

Art. 1 comma 121-123: Semplificazione della dichiarazione annuale

121. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente: «Art. 44-bis. - (Semplificazione della dichiarazione annuale). - 1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 44 comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento».

122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 121, nonché le modalità di condivisione dei dati tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Agenzia delle entrate.

123. Con il medesimo decreto di cui al comma 122 si provvede alla semplificazione e all'armonizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;
- b) previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati;
- c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi da quelli previsti nel comma 9 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Il comma **121** prevede che dal mese di gennaio 2009, al fine di semplificare la dichiarazione annuale, i sostituti di imposta tenuti a rilasciare il CUD, comunicano, con dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, in via telematica, "i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni". Con apposito decreto, infine, ai sensi dei commi **122 e 123**, verranno definite le modalità attuative della disposizione sopra riportate e la semplificazione degli adempimenti per il rilascio del CUD.

Art. 1 comma 200: Assegni Familiari

Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La norma prevede la rideterminazione degli assegni di famiglia per i nuclei familiari che abbiano un componente inabile o per i nuclei orfanili.

Il decreto interministeriale di rideterminazione non è stato ancora emanato, né risulta in fase di istruttoria.

Art. 1 comma 208: Studenti fuori sede

208. Alla lettera i-sexies) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.»

La norma modifica l'art. 15 lettera i-sexies) del DPR n. 917/86 in materia di detrazioni per oneri.

Si ricorda che il comma 319 della Finanziaria 2007 aveva introdotto la possibilità di detrarre per un importo non superiore ad €2.633 i canoni, derivanti da contratti di locazione di natura transitoria, stipulati o rinnovati da studenti iscritti ad un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 Km, e comunque in

una diversa provincia, per unità immobiliari situate nel medesimo comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi. Con la modifica viene ampliata la sfera applicativa sia con riferimento alla tipologia contrattuale che al soggetto contraente. Viene, infatti, estesa la possibilità di detrazione anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Art. 1 commi 209 - 213: Fatturazione elettronica PP. AA.

209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

212. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:

a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;
b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

213. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite:

- a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;
- b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il Sistema di interscambio;
- c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;
- d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;
- e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma;
- f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese;
- g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica.

Il comma **209** prevede che l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali debba essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. L'efficacia di tale disposizione è subordinata all'entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dal successivo comma **213**.

Il comma **210** dispone che, a decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento attuativo, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

Pertanto anche le Università, se in qualità di "fornitori" emettono fatture nei confronti di amministrazioni statali o enti pubblici nazionali, dovranno seguire le regole stabilite nel regolamento attuativo.



Art. 1 comma 217: Presentazione 770 ordinario

217. All'articolo 4, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».

La norma prevede il rinvio della presentazione da parte dei sostituti di imposta del 770 ordinario dal 31 marzo 2008 al 31 luglio 2008.

Art. 1 comma 221: Detrazioni per carichi di famiglia

All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «se il percipiente dichiara» è inserita la seguente: «annualmente» e dopo le parole: «indica le condizioni di spettanza» sono inserite le seguenti: «, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni»;

b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso.

La disposizione in esame prevede che, per usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, i contribuenti dovranno annualmente dichiarare di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei soggetti per i quali usufruiscono delle detrazioni.

Art. 1 comma 309: Trasporto pubblico locale e detrazioni IRPEF.

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

La norma prevede una detrazione del 19% dall'IRPEF, per un massimo di 250 euro, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008, per l'acquisto degli abbonamenti al trasporto locale, regionale e interregionale.

ARTICOLO 2

Art. 2 comma 178. Diversificazione delle fonti energetiche.

A decorrere dall'anno 2008, al fine di favorire il dialogo tra scienza e società e di promuovere lo sviluppo della ricerca e della formazione avanzata, nel rispetto del principio di precauzione applicato al campo delle biotecnologie, è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie», presso il Ministero dell'università e della ricerca. Il Fondo può essere gestito anche in convenzione con fondazioni e istituti indipendenti. Per la gestione del Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

A decorrere dal 2008 è istituito un Fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie presso il MUR. Tale fondo ha una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e potrà essere gestito anche in convenzione con fondazioni ed istituti indipendenti.

Art. 2 commi da 313-315. Disposizioni in favore dei giovani ricercatori

313. A decorrere dall'anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per cento, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata ai progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attività di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index, e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà non italiani, che svolgono attività nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica.

314. L'attuazione del comma 313 è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

315. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 313, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

A decorrere dal 2008, una quota non inferiore al 10% dello stanziamento complessivo del FIRST viene destinata a progetti di ricerca di base presentati da giovani ricercatori previa valutazione da parte di un Comitato costituito ad hoc. L'attuazione di tale norma è demandata ad apposito decreto ministeriale.

Anche se l'attuazione concreta della disposizione è demandata ad un apposito decreto ministeriale, non è escluso che le singole università, con atti interni, possano incentivare la partecipazione dei giovani ricercatori verso tali iniziative. Inoltre, questa disposizione potrebbe costituire lo spunto per la ripartizione delle risorse di ateneo, secondo criteri che tengano conto del favore verso il potenziamento della ricerca mediante incentivazione dei ricercatori e docenti più giovani

Art. 2 commi 316-320: Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario

316. All'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel primo periodo, le parole: «Per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2007» e le parole: «non inferiore al 5 per cento è destinata, in via sperimentale,» dalle seguenti: «non inferiore al 5 per cento relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008 è destinata».

317. All'articolo 1, comma 815, della legge n. 296 del 2006, le parole: «per ciascuno degli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalla seguente: «annui».

318. È istituito, in via sperimentale, per l'anno 2008, un Fondo di 10 milioni di euro per promuovere la ricerca di base. Il Fondo è attivato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

319. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere, a valere sul Fondo di cui al comma 318 e previa conferma della disponibilità finanziaria, contributi non superiori al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva del finanziamento e comunque non oltre tre anni.

320. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 319 e le modalità per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte a ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilità del Fondo di cui al comma 318.

I commi **316** e **317** modificano le disposizioni contenute nella Finanziaria 2007 (art.1 commi 814-815) riguardanti la destinazione di una parte del Fondo sanitario nazionale a progetti per giovani ricercatori nel settore sanitario valutati da apposito Comitato.

La destinazione, nella versione precedente, era limitata agli anni 2007 e 2008, mentre, a seguito delle modifiche, viene prevista “a decorrere dal 2007” e la quota è individuata in una percentuale del Fondo sanitario nazionale non inferiore al 5% per il 2007 e non inferiore al 10% per le annualità successive che verrà definita con apposito decreto ministeriale.

Il comma **318** prevede che sia istituito un apposito fondo di 10 milioni di euro per promuovere la ricerca di base. Tale fondo sarà attivato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto col Ministro dell'Economia e delle finanze. Il comma **319** dispone che le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere, a valere sul Fondo di cui al precedente comma e previa conferma della disponibilità finanziaria, contributi non superiori al 20% delle risorse impiegate, per la durata effettiva del finanziamento e comunque non oltre tre anni. Il comma **320**, infine, prevede che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Finanziaria, con decreto MUR sono fissati gli obiettivi di ricerca di base e le modalità ai fini dell'ammissione ai contributi di cui al precedente comma.

Valgono le considerazioni svolte in precedenza per l'art.2 commi 313-315.

Art. 2 commi 428-436: Strumenti per elevare l'efficienza e l'efficacia del sistema universitario nazionale

428. Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010, comprensiva degli importi indicati all'articolo 3, commi 140 e 146, della presente legge. Tale somma è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli atenei.

429. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 428 è subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Tale piano è volto a:

- a) elevare la qualità globale del sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei;
- b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica;
- c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90 per cento della spesa di personale sul FFO, di disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni;
- d) ridefinire il vincolo dell'indebitamento degli atenei considerando, a tal fine, anche quello delle società ed enti da essi controllati;
- e) consentire una rapida adozione di un sistema programmatico degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano.

430. Al fine di incrementare l'assegnazione di dottorato di ricerca il FFO è aumentato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

431. Nell'ambito del fondo di cui al comma 428, è riservata la somma complessiva annua di 11 milioni di euro, per il triennio 2008-2010, alle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge, nonché all'istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005.

432. Al fine di sostenere l'attività di ricerca, il fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2008 destinati, a titolo di contributo straordinario, alle università che hanno avviato la procedura di statalizzazione a seguito di apposito decreto ministeriale emanato nell'ultimo triennio.

433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia, nonché gli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea. I soggetti di cui al primo periodo che superano il concorso ivi previsto possono essere ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano la laurea, ove non già posseduta, e l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale entro la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione medesime, immediatamente successiva al concorso espletato.

434. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il

periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico.

435. Per il triennio 2008-2010, è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni.

436. E' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 quale contributo per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE - Biotecnologie avanzate Scarl di Napoli, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, da destinare secondo le indicazioni del Ministro dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati.

Il comma **428** istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010, finalizzato al concorso dello Stato "agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università".

Questo Fondo è anche comprensivo degli importi riportati nell'art.3 commi 140 e 146 della presente legge per i maggiori oneri per incrementi retributivi sia per il personale universitario docente e ricercatore che per quello tecnico amministrativo, derivanti, per quest'ultimo, dai rinnovi contrattuali per i bienni 2006/2007 e 2008/2009.

Tale somma è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le Università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli Atenei.

Il comma **429** prevede che l'assegnazione delle risorse di cui al citato Fondo è subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un Piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI).

Tale Piano è volto a:

a) elevare la qualità globale del sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei; b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica; c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90% della spesa di personale sul FFO, di disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni; d) ridefinire il vincolo dell'indebitamento degli atenei considerando, a tal fine, anche quello delle società ed enti da essi controllati; e) consentire una rapida adozione di un sistema programmatico degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del MUR, d'intesa con il MEF, sentita la CRUI.

Il Piano condizionerà l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano.

L'ulteriore osservazione/suggerimento riguarda il rapporto tra programmazione ministeriale per la ripartizione delle ulteriori risorse nel triennio e programmazione locale dei singoli atenei. In pratica, gli atenei sono chiamati a compiere scelte allocative delle maggiori risorse disponibili con un certo grado di autonomia rispetto alle decisioni ministeriali. In sostanza, il programma adottato dalle singole università potrà costituire il parametro di lettura delle decisioni allocative centrali e svolgere l'importante funzione di adattamento in termini di politica locale.

Il comma **430** dispone che 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 dell'FFO, siano destinati all'incremento dell'assegno di dottorato di ricerca.

Il comma **431** riserva una quota del Fondo di cui al comma 428 alle scuole superiori ad ordinamento speciale e alla scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) alti studi di Lucca che otterranno un finanziamento annuo di 11 milioni di euro dal 2008 al 2010.

Il comma **432**, al fine di sostenere l'attività di ricerca, prevede l'incremento di 5 milioni di euro per il 2008 dell'FFO da destinarsi alle università che hanno avviato la procedura di statalizzazione a seguito di apposito decreto ministeriale emanato nell'ultimo triennio.

Il comma **433** dispone che alle scuole di specializzazione mediche potranno essere ammessi i laureati e i laureandi in medicina e chirurgia – a patto che al compimento degli studi manchi solo l'esame finale – ma, all'atto dell'inizio delle lezioni, dovranno aver conseguito la laurea e dovranno essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Il comma **434** dispone l'abolizione dal 1 gennaio 2010 del periodo di fuori ruolo per i docenti universitari attraverso un meccanismo di graduale riduzione dello stesso. Il periodo di fuori ruolo dal 1 gennaio 2008 è ridotto a due anni accademici, dal 1 gennaio 2009 a un anno e, infine, dal 1 gennaio 2010 è definitivamente abolito.

Occorre evidenziare che l'abolizione del periodo di fuori ruolo, a pieno regime, comporta:

- per i professori ordinari nominati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 382/1980 l'obbligo di pensionamento a 70 anni, salvo l'opzione da parte dei singoli per la permanenza in servizio per un ulteriore biennio;
- per i professori ordinari nominati dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 382/1980 l'obbligo di pensionamento a 70 anni (senza più possibilità di opzione per il fuori ruolo (nel periodo tra 65 e 69 anni), salvo l'ulteriore biennio di permanenza in servizio;
- per i professori associati l'obbligo di pensionamento a 65 anni, salvo l'ulteriore biennio di permanenza in servizio.

Prima della totale abolizione del periodo di fuori ruolo, però, è previsto un regime transitorio per cui:

- i docenti che al 1 gennaio 2008 sono in servizio nel terzo anno accademico fuori ruolo, sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico;
- i docenti che al 1 gennaio 2009 sono in servizio nel secondo anno accademico fuori ruolo, sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico;
- i docenti che al 1 gennaio 2010 sono in servizio nel primo anno accademico fuori ruolo, sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico.

Art. 2 commi 452-460. Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico

452. L'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente: «Art. 26. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore. 2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso

del minore nella famiglia della lavoratrice. 3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia. 4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità. 5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice. 6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi».

453. L'articolo 27 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.

454. L'articolo 31 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente: «Art. 31. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. 2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore».

455. L'articolo 36 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente: «Art. 36. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. 2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. 3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia».

456. L'articolo 37 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.

457. All'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2007, 170 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007, di 170 milioni di euro per l'anno 2008 e di 100 milioni di euro per l'anno 2009».

458. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

459. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 458, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, viene effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

460. I servizi socio-educativi di cui al comma 458 sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa e concorrono ad integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano straordinario di intervento di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 457.

La norma modifica alcune disposizioni del D.Lgs. 151/2001 in materia di congedo di maternità e parentale. In particolare è prevista l'equiparazione al figlio biologico nei casi di adozione o affidamento di un minore.

Art. 2 commi 501: Accantonamento risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione

Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2008, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Il comma **501** dispone che, limitatamente allo stanziamento per l'anno 2008, possono essere utilizzate, per il finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, le risorse stanziare per fare fronte al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo 74, comma 1, della L. 388/00.

In questo modo si è voluto rendere maggiormente operativo il sistema dei fondi pensione per il settore pubblico. E' una norma di carattere generale e il legislatore, però, non ha identificato l'insieme delle amministrazioni pubbliche cui intende riferirsi.

Art. 2 comma 513: Risorse per l'attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, nonché disposizioni a favore della formazione professionale.

Al comma 298 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse del Fondo non impegnate entro la chiusura dell'esercizio 2007, i contributi di cui al primo periodo del presente comma sono erogati ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di cui al comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per le spese documentate relative all'acquisto di un computer nuovo di fabbrica, sostenute entro il 31 dicembre 2008».

L'art. 1 comma 298 della Finanziaria 2007 ha previsto l'istituzione di un fondo di 10 milioni di euro, per l'anno 2007, destinato all'erogazione di contributi ai co.co.co., compresi i collaboratori a progetto, per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica.

La norma in esame prevede l'erogazione, a valere sulle risorse del Fondo non impegnate entro la chiusura dell'esercizio 2007, dei citati contributi a favore di co.co.co. e collaboratori a progetto estendendola anche dei titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di cui al comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 e documentate relative all'acquisto di un computer nuovo di fabbrica.

Art. 2 commi 554-557: Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra

554. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nel limite dell'85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre, sono destinate alla realizzazione di interventi destinati a finanziare:

a) un programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. La definizione di tale programma è disciplinata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con le regioni interessate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la costituzione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, senza oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale, al fine di monitorare il fenomeno e di individuare tutte le iniziative e le scelte utili a governare il processo di mobilità dal sud verso il nord del Paese e a favorire i percorsi di rientro;

c) agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di start up, definite ai sensi di quanto previsto nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006, attraverso la riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d'imposta dell'anno 2007. I criteri e le modalità per il riconoscimento delle predette agevolazioni, che saranno autorizzate entro i limiti fissati alla sezione 5.4 della predetta Disciplina, saranno disciplinati con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) interventi per lo sviluppo delle attività produttive inclusi in accordi di programma in vigore e costruzione di centri destinati a Poli di innovazione situati nei territori delle regioni del Mezzogiorno non ricompresi nell'obiettivo Convergenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. I rapporti tra Governo e regione e le modalità di erogazione delle predette risorse finanziarie sono regolate dalle delibere del CIPE di assegnazione delle risorse e da appositi accordi di programma quadro;

e) la creazione di un fondo denominato «Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE», da destinare alla «riserva nuovi entranti» dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

g) interventi a sostegno dell'attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno. 555. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 554 a 557, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 554 è adottato entro il mese di febbraio 2008.

556. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche di cui al comma 554 in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 554.

557. Il finanziamento previsto all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ripristinato a decorrere dall'esercizio finanziario 2008 per l'importo di 1.500.000 euro.

Il comma **554** prevede, con le economie derivanti dalla mancata erogazione delle agevolazioni per le aree depresse del territorio nazionale di cui alla L. 488/92 - nel limite dell'85% di quelle accertate annualmente con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico - il finanziamento di alcuni interventi tra cui:

- un Programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. Subordina la definizione di tale programma all'emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il concerto delle Regioni interessate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
- la costituzione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, senza oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale, al fine di monitorare il fenomeno e di individuare tutte le iniziative e le scelte utili a governare il processo di mobilità dal sud verso il nord del Paese e a favorire i percorsi di rientro;
- agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di start up mediante "la riduzione degli oneri sociali per tutti ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d'imposta dell'anno 2007". La definizione di criteri e modalità per il riconoscimento delle predette agevolazioni è subordinata all'emanazione di apposito decreto del Ministro del Lavoro, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge;
- interventi per lo sviluppo delle attività produttive inclusi in accordi di programma in vigore e costruzione di centri destinati a poli di innovazione situati nei territori delle regioni del Mezzogiorno non ricompresi nell'obiettivo Convergenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. I rapporti tra Governo e regione e le modalità di erogazione delle predette risorse finanziarie sono regolate dalle delibere del CIPE di assegnazione delle risorse e da appositi accordi di programma quadro.

Il comma **557** ripristina, per l'importo di 1.500.000 euro, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, il finanziamento previsto all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (potenziamento attività di ricerca, formazione e studi internazionali della Scuola di Ateneo per la formazione europea Jean Monnet).

Art. 2 commi 569-585. Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi

569. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 28 febbraio per l'anno 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi, al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, conformemente alle modalità e allo schema pubblicati sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip Spa.

570. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip Spa, individua, sulla base delle informazioni di cui al comma 569 e dei dati degli acquisti delle amministrazioni di cui al comma 569, per gli anni 2005-2007, acquisiti tramite il Sistema di contabilità gestionale ed elaborati attraverso l'utilizzo di sistemi informativi integrati realizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.

571. Gli indicatori ed i parametri di spesa sostenibile definiti ai sensi del comma 570 sono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al comma 569, anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip Spa, quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività di controllo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

572. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Consip Spa, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisponde e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.

573. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.

574. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, nonché le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip Spa per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip Spa, in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici.

575. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 545 milioni di euro per l'anno 2008, 700 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

576. Il Ministro dell'economia e delle finanze allega al Documento di programmazione economico-finanziaria una relazione sull'applicazione delle misure di cui ai commi da 569 a 575 e sull'entità dei risparmi conseguiti.

577. Al fine di garantire una più incisiva azione di gestione, controllo e supervisione delle infrastrutture nazionali del Sistema pubblico di connettività (SPC), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) sostiene i costi di cui all'articolo 86, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fino alla scadenza dei contratti-quadro stipulati con gli operatori vincitori delle gare, a valere sulle risorse disponibili previste dal comma 585.

578. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione delle infrastrutture centrali e regionali idonee allo sviluppo di tutte le componenti del SPC, ivi inclusa quella relativa allo sviluppo delle infrastrutture applicative, le regioni e gli enti locali, per la parte di rispettiva competenza, definiscono, di concerto con il CNIPA, le componenti progettuali tecniche e organizzative del SPC nell'ambito di un programma organico contenente la determinazione dei livelli di responsabilità, dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dell'ammontare del relativo onere finanziario. Qualora la realizzazione del programma comporti l'ampliamento di infrastrutture nazionali già disponibili, i relativi costi sono individuati nello stesso programma.

579. Nell'ambito del programma sono altresì individuati i servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale che le amministrazioni si impegnano a realizzare.

580. Il programma, sentita la Commissione di cui all'articolo 80 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

581. Il CNIPA sviluppa il progetto esecutivo del programma sulla base delle indicazioni della Commissione di cui all'articolo 80 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che lo approva in via definitiva.

582. Al fine di salvaguardare e di garantire l'integrità, anche ai sensi dell'articolo 51 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, del patrimonio informativo gestito dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e al fine di garantire la disponibilità e la continuità dei servizi erogati dalle stesse

amministrazioni, il CNIPA identifica idonee soluzioni tecniche e funzionali riguardanti, in generale, diverse amministrazioni, atte a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche nonché la continuità operativa dei servizi informatici e telematici, anche in caso di disastri e di situazioni di emergenza.

583. Il CNIPA, ai fini dell'identificazione delle soluzioni di cui al comma 581, indice conferenze di servizi.

584. Gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2003, restano prioritariamente destinati al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuale alle restanti attività di cui al presente comma. Tali stanziamenti sono incrementati di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Le finalità di cui al citato articolo 107 della legge n. 388 del 2000 si estendono al coordinamento dei programmi di informatizzazione e di classificazione della normativa regionale, all'adeguamento agli standard adottati dall'Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e all'adozione di linee guida per la promulgazione e la pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale. I programmi di cui al presente comma sono realizzati in conformità alle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La loro attuazione presso tutte le amministrazioni pubbliche è coordinata da un responsabile designato per tre anni d'intesa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti della Corte di cassazione, del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Può essere istituita una segreteria tecnica. Ai componenti della segreteria non è corrisposta alcuna ulteriore indennità o emolumento. Il coordinatore delle attività di cui al presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.

585. Per l'attuazione dei commi da 577 a 584 è autorizzata una spesa pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2008, 10,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10,5 milioni di euro per l'anno 2010. Fermo restando quanto previsto dal comma 584 per l'utilizzazione degli importi da esso stanziati, con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i tempi per l'utilizzazione delle predette risorse.

Ai sensi del comma **569** le amministrazioni statali centrali e periferiche, hanno l'obbligo di inviare al MEF, entro il 28 febbraio per l'anno 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi, un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi. Da tale obbligo sono esplicitamente escluse le istituzioni universitarie insieme agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative.

Il comma **572** prevede che il MEF, attraverso CONSIP, metta a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi, affinché gli uffici preposti al controllo di gestione effettuino la verifica dell'osservanza dei parametri. *Tutte le informazione relative alle convenzioni quadro, incluso il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale sono individuate le varie tipologie di beni e servizi oggetto di tali convenzioni, possono essere rinvenute accedendo alla specifica sezione del sito internet www.acquistinretepa.it*

Si ricorda che il comma 449 della Finanziaria 2007 dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni - ad eccezione delle amministrazioni statali centrali e periferiche per le quali vige l'obbligo di approvvigionamento tramite le convenzioni-quadro - possono ricorrere alle convenzioni di cui agli [articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e successive modificazioni, e [58 della legge 23 dicembre 2000, n. 38](#), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

Art. 2 commi 588-602. Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili

5/03/2008

588. A decorrere dall'anno 2008 la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1.600 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

589. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziati nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.

590. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del comma 589.

591. All'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonìa in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP. 2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis. 2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziati nell'anno in corso per spese di telefonia».

592. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 78 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotti dal comma 591.

593. In relazione a quanto previsto dai commi 591 e 592, le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese postali e telefoniche sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010. Le altre pubbliche amministrazioni dovranno altresì adottare misure di contenimento delle suddette spese al fine di realizzare risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2008, a 128 milioni di euro per l'anno 2009 e a 272 milioni di euro per l'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti.

594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredo le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

595. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

596. Qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

597. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

598. I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.

599. Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:

- a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

600. Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 602.

601. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «quattro membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «due membri».

602. Fino al 2 agosto 2009 l'organo collegiale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 è costituito dal presidente e da tre membri; fino alla predetta data, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Il comma **589** prevede che il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) effettui, anche a campione, monitoraggio e verifiche sul rispetto delle disposizioni relative alla trasmissione dei documenti tra p.a. attraverso posta elettronica. Le modalità attuative saranno disciplinate da apposito decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni.

Il comma **591** include anche le Università tra i soggetti che, a decorrere dal 1 gennaio 2008 o dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia, sono tenuti ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP, nei limiti di cui all'art. 1 comma 449 Finanziaria 2007, secondo il quale le Università possono ricorrere a tali convenzioni ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

Il comma 593 rinvia ad un decreto interministeriale, da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, le modalità attuative delle disposizioni introdotte dal comma 591.

Il comma **594** dispone che per contenere le spese di funzionamento, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/01 adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dei seguenti beni:

- a) dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio. In questo piano devono essere indicate anche le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile che possono essere assegnate soltanto al personale che debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità
- b) autovetture di servizio attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo. *Si fa presente che è vigente, anche per l'anno 2008, il limite fissato dall' art. 1, comma 11, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture resta e tali spese non potranno essere superiori al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2004.*
- c) beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Il comma 597 prevede *che le predette amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenute all'adozione dei piani triennali, trasmettono alla fine di ogni anno agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente, una relazione contenente informazioni in merito alla realizzazione delle misure di razionalizzazione previste dalla norma.*

Il comma **598** dispone forme di pubblicità dei suindicati piani triennali ed in particolare richiama l'art. 11 del D.Lgs. 165/01 e l'art. 54 del D.Lgs. 82/2005 che riguardano rispettivamente gli uffici relazioni con il pubblico (URP) e i siti web delle amministrazioni. La norma vuol forse dire che i piani dovranno essere a disposizione degli URP e pubblicati sul sito web dell'amministrazione.

Ai sensi del comma 599, inoltre, le amministrazioni di cui al comma 594, devono comunicare al MEF i dati relativi a:

- a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;
- b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

L'attuazione del comma 599 è subordinata all'adozione di un DPCM da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria.

Art. 2 commi 615-626. Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese

615. A decorrere dall'anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente».

616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.

617. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 616 è determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.

618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del presente comma devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno 2010.

619. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 618 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base della amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

620. L'Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008 provvede a determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento le amministrazioni ai fini dell'applicazione del comma 618 e a renderlo pubblico anche mediante inserimento in apposita pagina del sito web dell'Agenzia stessa.

621. Il Ministro competente può richiedere una deroga ai limiti di cui al comma 618 al Ministro dell'economia e delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze.

622. I commi da 618 a 621 non si applicano agli immobili trasferiti ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

623. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si adeguano ai principi di cui ai commi da 615 a 626, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti ai commi da 615 a 626. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626, è versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione del presente comma.

624. Il fabbisogno di personale e le relative risorse economiche del CNIPA sono determinate nell'ambito di un piano triennale recante obiettivi, attività e risultati attesi aggiornato annualmente e nei limiti della dotazione organica stabilita con il regolamento di organizzazione dello stesso CNIPA. Il piano è approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

625. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

626. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

Il comma **619** dispone che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base dell' Amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità.

Il comma **623** prevede che dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della P.A. individuati dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, tra cui sono ricomprese le Università, si adeguano ai principi di cui ai commi precedenti, che riguardano le amministrazioni statali, riducendo le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i prescritti limiti e, quindi, nella misura dell' 1,5% per l'anno 2008, del 3% a decorrere dal 2009, e nel limite dell'1% nel caso di interventi di sola manutenzione ordinaria. L'eventuale differenza tra l'importo delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse, rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri definiti nella norma, è versato annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione del presente comma. Si rileva che tale disposizione è di complessa applicazione per la parte di quantificazione del tetto rispetto ad un non meglio definito "valore dell'immobile" (*da presumere comunque riferito al valore iscritto in bilancio*) e introduce un meccanismo, simile a quello dei consumi intermedi, di versamento allo Stato dell'eventuale contenimento di spesa.

Si precisa che per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato.

Il comma **625** prevede l'abrogazione della limitazione delle spese per consumi intermedi disposta dal comma 2 dell'art. 22 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n. 248 (Decreto Bersani).

Art. 2 commi 632-633. Contenimento degli Uffici di diretta collaborazione

632. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente».

633. Alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli uffici di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decadono e il personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, è riassegnato secondo le procedure ordinarie.

Il comma **632** modifica l'art 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevedendo che le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, non possono istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente.



Il comma **633** dispone inoltre che, alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli uffici di diretta collaborazione già istituiti decadono e il personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, è riassegnato secondo le procedure ordinarie.

In merito si osserva che gli uffici di diretta collaborazione di cui al nuovo art. 4 comma 4 del D.Lgs. 165/01 non sono individuati in nessuna norma. Per quanto concerne, invece, la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'art. 7 del D.Lgs. 303/99 dispone che "il Presidente, con propri decreti, individua gli uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione". Altrettanto accade per i Ministri con portafoglio. Pur nell'autonomia organizzativa ad essi demandata, alcuni uffici di diretta collaborazione sono ricorrenti ed in particolare:

- Segreteria del Ministro
- Segretario particolare
- Capo di gabinetto e relativo ufficio
- Ufficio Legislativo
- Ufficio Stampa
- Portavoce
- Servizio di controllo interno
- Consiglieri Diplomatici
- Consiglieri Giuridici

Per molti degli uffici predetti il problema del loro mantenimento nelle università non si pone, mentre è da ritenere che l'Ufficio Stampa e la figura del Portavoce, proprio perché trovano la loro legittimazione in una normativa ad hoc (L. 150/00), non siano coinvolti nella razionalizzazione organizzativa disposta dalla norma.

Il tema degli uffici di diretta collaborazione è, in realtà, più complesso e va inquadrato sotto i seguenti profili. L'art. 4 comma 4 del dlgs n. 165/2001 va letto in combinato disposto con l'art. 27, dove si dettano i criteri di adeguamento ai principi di distinzione tra politica e amministrazioni per le amministrazioni non statali. L'adeguamento a tali principi si concretizza nell'esercizio della potestà statutaria e regolamentare autonoma degli enti.

Detto ciò, va notato che l'art. 27 chiude la sezione prima del capo secondo del decreto legislativo 165, che è dedicato proprio all'assetto della dirigenza nelle amministrazioni dello Stato. Qui la disciplina degli uffici di diretta collaborazione è contenuta nell'art. 14 e, per quanto concerne il personale, si prevede per legge la possibilità di ricorrere a forme diverse di collaborazione (aspettativa, comando, fuori ruolo, contratti di diritto privato, consulenze, ecc.) che decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

In definitiva, assumendo tali disposizioni come principi da adattare alle singole situazioni degli enti, non è escluso che anche le università vi possano aver fatto riferimento, istituendo appositi uffici di collaborazione degli organi di vertice, in particolare del rettore. Pertanto, questa disposizione si applica anche alle università qualora abbiano istituito tali uffici.

E' altresì evidente che laddove vi siano normative specifiche – come la legge n. 150/2000 – queste vengano salvaguardate.

ARTICOLO 3

Art. 3 commi 3-11: Otto per mille e cinque per mille

5/03/2008

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2008.
4. Al comma 1237 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro».
5. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata, nel limite dell'importo di cui al comma 8, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:
 - a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
 - b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
 - c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
6. I soggetti di cui al comma 5 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
7. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 6.
8. Per le finalità di cui ai commi da 5 a 7 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2009.
9. Al fine di consentire un'efficace e tempestiva gestione del processo finalizzato alla erogazione da parte del Ministero della solidarietà sociale dei contributi del cinque per mille relativi agli anni finanziari 2006 e 2007, sono stanziati 500.000 euro a valere sulle risorse di cui al comma 1235 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 10.
10. Al comma 1235 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «parti sociali» sono aggiunte le seguenti: «e alla copertura degli oneri necessari alla liquidazione agli aventi diritto delle quote del cinque per mille relative agli anni finanziari 2006 e 2007».
11. Per lo svolgimento dell'attività di erogazione dei contributi di cui al comma 9 il Ministero della solidarietà sociale può stipulare apposite convenzioni con un intermediario finanziario.

Il comma 4 dispone un incremento dei fondi destinati alla ripartizione del cinque per mille. La norma, infatti, integra di 400 milioni di euro, per l'anno 2008, l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 1237 della Finanziaria 2007. Per completezza si ricorda che, in materia, è intervenuto il D.L. n. 159/07 convertito con L. 222/07 che, all'art. 20 comma 1, ha disposto, per l'anno 2007, l'integrazione di 150 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa relativa al 5 per mille dell'IRE (ex IRPEF).

Il comma 5 disciplina la scelta dei contribuenti a favore del cinque per mille prevedendo che, per l'anno finanziario 2008, fermo restando quanto già dovuto a titolo di IRPEF, una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta, diminuita del credito di imposta per redditi prodotti all'estero e altri crediti spettanti, potrà essere destinata alle seguenti finalità: sostegno alle Onlus ed alle associazioni che non perseguono fini di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all'art. 10 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 460/97; finanziamento di enti di ricerca scientifica e università ovvero di enti che operano nel campo della ricerca sanitaria.

Il comma 6 impone ai soggetti ammessi al riparto delle somme messe a disposizione dai contribuenti la redazione, entro un anno dalla ricezione delle stesse, di un rendiconto dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme.

Ai sensi dei commi 7 e 8 sono demandate ad un decreto del presidente del consiglio la disciplina e la regolamentazione delle modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto, le modalità dello stesso nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate. Per l'anno 2009 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 380 milioni di euro.

I commi da **9** a **11** prevede che, per procedere ad un'efficace e tempestiva erogazione dei contributi del cinque per mille relativi al 2006 e al 2007 da parte del Ministero della solidarietà sociale, viene stanziata la somma di 500 mila euro che sarà prelevata dalle risorse di cui al comma 1237 della Finanziaria 2007. E', inoltre, previsto che il Ministero possa avvalersi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, di un intermediario finanziario per lo svolgimento dell'attività di erogazione di tali contributi.

Art. 3 commi 12-18: Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche statali

12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni pubbliche statali che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di indirizzo, iniziative volte a:

- a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri;
- b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;
- c) sopprimere la carica di vice presidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;
- d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.

13. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.

14. Nelle società di cui al comma 12 in cui le amministrazioni statali detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.

15. Le società di cui ai commi da 12 a 18 adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip Spa., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

16. Le disposizioni dei commi da 12 a 18 non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati, nonché, relativamente al comma 12, lettera b), alle società di cui all'articolo 1, commi 459 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

17. Ai fini di quanto disciplinato dai commi da 12 a 18, alle società di cui all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto comma 729, nonché le altre ad esse relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.

18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

I commi **12-17** dettando disposizioni volte alla razionalizzazione/riduzione per gli organi di governo delle società *controllate direttamente o indirettamente* da amministrazioni pubbliche "statali".

Il comma **18** prevede che l'efficacia dei contratti di consulenza, stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/01 – in contrasto, però, con il dato letterale della rubrica in cui si parla di consulenze delle amministrazioni pubbliche "statali" –, decorre dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante. Pubblicazione già prevista per le pubbliche amministrazioni ma non a pena di efficacia, dall'art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/01.

Art. 3 commi 19-24: Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche

19. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

20. Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi.

21. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

22. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23 affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23.

23. All'articolo 240 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15 è inserito il seguente: «15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10».

24. I commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono abrogati. Le risorse non impegnate sono riversate all'entrata dello Stato.

Il comma **19** sancisce il divieto per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/01 di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto l'acquisizione di lavori, forniture e servizi nonché di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti. Per completezza si ricorda che:

- a) la clausola compromissoria è un patto accessorio inserito in un contratto con il quale le parti stabiliscono che le controversie che potranno nascere dal contratto medesimo saranno decise ad opera di arbitri attraverso un lodo arbitrale;
- b) il compromesso è un contratto di diritto privato (ma con effetti soprattutto di diritto processuale) che devolve alla risoluzione tramite lodo arbitrale la singola, concreta controversia già insorta.

Il comma **20** estende tali disposizioni alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/01, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi.

Sulla decorrenza di tali disposizioni è successivamente intervenuto il D.L. 248/2007, entrato in vigore il 31/12/2007, il quale prevede che le disposizioni della Finanziaria 2008 in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/01, gli enti pubblici economici e le società pubbliche (art. 3 commi da 19 a 22 L. 244/2007) si applicano a decorrere dal 1 luglio 2008. In particolare, come da comunicato ANCE n. 12 del 4/01/2008, hanno trovato parziale accoglimento le richieste formulate dall'ANCE medesimo di eliminare l'istituto dell'arbitrato solo contestualmente all'istituzione, nell'ambito della giustizia ordinaria, di un giudice che potesse svolgere le sue funzioni con celerità alla stregua delle sezioni specializzate in materia di

proprietà industriale ed intellettuale le cui competenze dovranno essere estese, con apposito provvedimento normativo, alla materia dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 248/2007, per quanto concerne il comma 21, relativamente ai contratti già sottoscritti al 1/07/2008 sembrano prodursi le seguenti conseguenze:

- a) se i relativi collegi arbitrali sono stati costituiti ante 30/09/2007 gli stessi permangono e completeranno la loro attività;
- b) se i collegi non sono ancora stati costituiti alla data del 30/09/2007 sarà fatto obbligo, dal 1/07/2008, di declinare la competenza arbitrale ove tale facoltà sia prevista nelle clausole contrattuali;
- c) se i collegi arbitrali sono stati costituiti nel periodo compreso tra il 30/09/2007 ed il 1/07/2008 decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

La disposizione, se letta insieme a quella del decreto legge 248/07, è di difficile interpretazione.

L'art. 15 del Dl. 248/07 è emanato "al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate" del giudice ordinario. Di questa finalità occorre tener conto.

Esso stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 3, commi, 19, 20, 21 e 22 della legge finanziaria si "applicano dal 1° luglio 2008". Pertanto i singoli commi si applicano dal 1° luglio 2008, però ai soli contratti in essere al 30/9/2007 che contengono la clausola compromissoria. Al comma 21, sono in pratica da sostituire le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge" con le parole "alla data del 1° luglio 2008".

Di conseguenza, l'interpretazione dell'ufficio studi, può essere così completata:

- a) *per i collegi arbitrali già costituiti alla data del 30/9/2007 non si ha alcun effetto concreto; essi continuano a svolgere la propria attività fino alla soluzione della controversia;*
- b) *per i collegi non ancora costituiti alla data del 30/9/2007 si potrà procedere alla costituzione fino al 1° luglio 2008, quando scatterà l'obbligo di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista, in quanto è solo da questo momento che potrà operare esclusivamente la giurisdizione ordinaria;*
- c) *il combinato disposto dell'art. 19 con l'art. 21, se letto insieme all'art. 15 del decreto legge, rende nulle di conseguenza le clausole compromissorie, i compromessi e collegi arbitrali eventualmente costituiti a decorrere dal 1° luglio 2008.*

Il comma **22** prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Il comma **23** modifica l'art. 240 del Codice degli Appalti Pubblici il quale prevede che per i lavori pubblici nei settori ordinari affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario. Il direttore dei lavori è tenuto a dare immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata; il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.

5/03/2008

In particolare, per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a 10 milioni di euro, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario.

La norma in esame introducendo il comma 15 bis prevede che, qualora il suddetto termine di 90 giorni non venga rispettato, a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso.

Le medesime conseguenze sono previste per il mancato rispetto dei termini di cui al comma 13 dell'art. 240 ai sensi del quale "Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione".

Art. 3 commi 27-32: Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche

27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.

29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.

30. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

31. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.

32. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

Il comma 27, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, vieta alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/01 di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e di assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società. E' sempre ammessa la costituzione e l'assunzione di partecipazioni di società che producono servizi di interesse generale nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

Molto delicata la conseguenza di tale norma la quale prevede che l'attività economica dedotta nell'oggetto sociale deve essere strumentalmente correlata al conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente socio. E' ovvio che ove si parla di finalità istituzionali bisogna comprendere anche le attività strumentali il cui obiettivo diretto è quello di rendere possibili le attività finali.

Il comma **28** prevede poi che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma precedente. Le amministrazioni dovranno, pertanto, procedere ad una complessiva verifica delle proprie partecipazioni societarie valutando quali rientrino nei limiti fissati dalla norma.

Il comma **29** dispone che, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate.

I commi **30-32** prevedono che ove vengano costituite società o enti, comunque denominati, o vengano assunte partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, le amministrazioni adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica. Tale disposizione sembra riferirsi all'ipotesi di esternalizzazione di servizi e sembra voler sottolineare che l'organismo che nasce per lo svolgimento di tali attività deve essere realmente operativo. Si ricorda che l'art. 31 del D.Lgs. 165/01 prevede che "...Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428...".

Il comma **32** dispone che i collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati da questi processi asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei Conti.

Art. 3 commi 40-42: Limiti ai prelevamenti dalla Tesoreria statale

40. Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti gestori delle aree naturali protette, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), le autorità portuali, il Ministero dell'economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, le agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.

41. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 40 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite entro la fine dell'anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale.

42. Il mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa di cui al comma 41 comporta che, nell'anno successivo, possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Sono confermati per i soggetti titolari di contabilità speciali presso la Tesoreria dello Stato:

- il tetto del prelievo all'importo prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente incrementato del 2%;
- la possibilità di chiedere deroghe al MEF con obbligo di riassorbimento entro l'anno;
- la possibilità nell'anno successivo di effettuare solo spese obbligatorie e indifferibili come sanzione per il mancato riassorbimento.

Art. 3 commi 43-75: Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei Conti

43. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

44. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma.

45. Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti la legge di riforma delle stesse autorità disciplina in via generale i modi di finanziamento, i controlli sulla spesa, nonché le retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti di cui al comma 44.

46. Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d'Italia e le autorità indipendenti, ai soggetti cui non si applica il limite di cui al comma 44, il trattamento economico complessivo, secondo quanto disposto dallo stesso comma, non può comunque superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di cassazione.

47. Le disposizioni di cui al comma 44 non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. Se il superamento del limite di cui ai commi 44 e 46 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al primo e secondo periodo del comma 44, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 44, primo periodo, e al comma 46. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo.

Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al presente comma opera a partire dall'incarico, carica o mandato da ultimo conferito.

48. Le disposizioni di cui al comma 44 si applicano comunque alla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.

49. A tutte le situazioni e rapporti contemplati dai commi 47 e 48 si applicano senza eccezione le prescrizioni di pubblicità e trasparenza di cui al comma 44.

50. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI - Radiotelevisione italiana Spa sono rese note alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

51. Il primo, il secondo e il terzo periodo dell'articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle fattispecie già disciplinate dai periodi soppressi si applicano i commi 44 e 45.

52. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate, predisposto dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, presenta alle Camere entro il 30 settembre 2008 una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 44 a 51.

53. La Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 44 in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

54. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto».

55. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

56. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

57. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

58. Dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al quarto periodo del presente comma sono soppressi tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture, comunque denominati, istituiti presso le amministrazioni dello Stato, fatta eccezione per quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001, in uno degli uffici del Ministero presso cui presta servizio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 giugno 2008, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, tra gli uffici e le strutture di cui al primo periodo, quelli per i quali sussistono contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali.

59. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

60. All'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto disposto dal terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo».

61. L'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato. I componenti già nominati in attuazione della predetta disposizione alla data del 1° ottobre 2007 rimangono in carica fino alla fine del mandato. I componenti nominati successivamente cessano dalla carica alla data di entrata in vigore della presente legge, terminando dalla medesima data ogni corresponsione di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

62. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all'applicazione dei commi dal 43 al 66 con quelle in atto e per il potenziamento delle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e dei controlli sulla gestione, nonché per il perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14

gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della medesima Corte, i regolamenti di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari per riorganizzare gli uffici e i servizi della Corte. Il presidente della Corte dei conti formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui agli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

63. Per il triennio 2008-2010, il Presidente della Corte dei conti, entro il 30 giugno di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulle procedure in corso per l'attuazione del comma 62 e sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione.

64. A fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti.

65. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico».

66. All'articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2007»;

b) le parole: «nell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2008».

67. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con atto di indirizzo adottato, sentito il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato e ai temi indicati nel comma 68. Il Governo riferisce sullo stato e sulle risultanze del programma in un allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria.

68. Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:

a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;

b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;

c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi.

69. Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, entro il mese di gennaio, indica ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 68 e ne riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai sensi del medesimo comma 68. Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacità di analisi conoscitiva e valutativa, il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato e i servizi per il controllo interno cooperano con la Commissione tecnica per la finanza pubblica, con il Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 67, per le amministrazioni che partecipano a tale programma.

70. La Corte dei conti, nell'elaborazione della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza anche tenendo conto dei temi di cui al comma 68, della classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

71. In attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r), e 118, primo comma, della Costituzione nonché degli indirizzi approvati dal Parlamento in sede di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche ai fini degli adempimenti di cui ai commi da 33 a 38 e da 634 a 642 dell'articolo 2 della presente legge, il Governo promuove, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, l'adozione di intese ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per individuare metodi di reciproca informazione volti a verificare l'esistenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni appartenenti ai diversi livelli

territoriali e per sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica per gli obiettivi di cui al comma 68, nonché metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici. A tal fine, partecipa ai lavori della Conferenza unificata un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

72. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Il programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata alla raccolta e all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonché ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione».

73. Ai fini dell'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 72, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) emana una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti per i temi di cui al comma 68. Al fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio, il Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 definisce, in collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), appositi standard per il rispetto dei principi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per l'adeguamento del sistema informativo dell'ISTAT e il suo collegamento con altri sistemi informativi si provvede a valere sulle maggiori risorse assegnate all'articolo 36 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ai sensi della Tabella C allegata alla presente legge. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

74. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale».

75. La somma di 94.237.000 euro, versata all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2007 in esecuzione della sentenza n. 1545/07 del 2007 emessa dal tribunale di Milano il 28 giugno 2007, è iscritta nell'anno medesimo nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; a valere sul suddetto Fondo, la medesima somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2008. La presente disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Il comma **43** dispone l'abrogazione dell'art.1 comma 593 della Finanziaria 2007, in materia di contenimento e pubblicità delle retribuzioni per i dirigenti e i titolari di incarichi pubblici, prevedendo la disciplina di cui al comma **44** che estende il campo di applicazione della disposizione abrogata sia con riferimento ai soggetti cui si applica che alla tipologia di compensi.

In particolare:

- chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con varie pubbliche amministrazioni e le Università (esplicitamente citate), ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano non potrà ricevere un trattamento economico onnicomprensivo superiore a quello del primo presidente della Corte di Cassazione (pari a 289,984,00 € annui lordi come indicato nella circolare (all.1) del Dipartimento della Funzione Pubblica del 24/01/2008). Alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale indispensabile per competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza, non si applica tale limite. Anche tali contratti, però, non potranno essere stipulati, a carico delle pubbliche finanze, con chi già ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni, secondo le indicazioni precedenti;

- l'atto di spesa non può ricevere attuazione se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito *web* dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento;
- qualora venga superato il limite retributivo, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita;
- è prevista la possibilità di deroga nel caso di motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni;
- è disposta la preventiva comunicazione dei relativi atti, si presume derogatori, alla Corte dei conti;
- è introdotta la previsione per cui coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno;

La riscrittura di tale comma non ha reso più chiara la sua portata applicativa se non per avere esplicitamente richiamato le università cui, tuttavia, sembra che alcune previsioni non possano concettualmente riferirsi (vedi la disposizione di aspettativa di diritto per coloro che sono contemporaneamente dipendenti dell'Ateneo e componenti degli organi di governo).

Su tali disposizioni è, inoltre, intervenuta la circolare del Dipartimento della funzione Pubblica sopra richiamata, la quale ha fornito prime indicazioni le quali possono essere così sinteticamente riportate:

- **destinatari:** chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle pubbliche finanze.
- **tipologia rapporto:** autonomo o subordinato, contratto d'opera, di collaborazione coordinata continuativa, a progetto.
- **soggetti conferenti:** amministrazioni statali, agenzie, enti pubblici economici e non economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e loro controllate.
- **esclusione:** il terzo periodo del comma 44 espressamente prevede in maniera puntuale che “il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale (...) che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza”.
- **tetto retributivo:** valore € 289.984,00 annui lordi nel quale concorrono tutti gli emolumenti ricevuti “a carico delle pubbliche finanze”. È prevista la deroga solo se ricorrono “motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni”.
- **regime di pubblicità e comunicazione:** previsto solo per corrispettivi eccedenti il tetto, deve essere eseguito attraverso:
 - sito web dell'Amministrazione o del soggetto;
 - comunicazione a Governo, Parlamento e Corte dei Conti.

Il comma **47** prevede che le previsioni relative al tetto di cui al comma 44, non si applicano ai contratti privatistici in corso alla data del 28.9.2007 ma, ai sensi del successivo comma **48**, a tutti i contratti nuovi e al rinnovo per scadenza di quelli in essere che non possono essere prorogati. In caso di superamento del limite di cui al comma 44 è previsto un meccanismo di decurtazione fino al raggiungimento del limite.

Il comma **53** dispone che la Corte dei Conti, in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio delle amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 3 comma 4 L. 20/1994), verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 44.

Il comma **54** riscrive il comma 127 dell'art. 1 della L.662/96 prevedendo che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso devono pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti, e che, in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

Il nuovo dettato, pertanto, comporta:

- l'estensione dell'obbligo di pubblicizzazione sul sito Web a tutti gli incarichi di collaborazione con esterni;
- la qualificazione dell'omessa pubblicazione come illecito disciplinare con conseguente responsabilità erariale del dirigente.

Il comma **59** sancisce la nullità dei contratti stipulati da enti pubblici per assicurare propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati all'ente e la responsabilità contabile. I contratti in corso al 1.1.2008 cessano di avere efficacia dal 30.6.2008 e in caso di violazione chi stipula o proroga il contratto e il beneficiario sono tenuti al rimborso in solido a titolo di danno erariale di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi.

Sull'argomento si è già delineato un orientamento interpretativo (Circolare 16/1/2008 Federcasa (all.2; articolo 24/1/2008 Giosuè Nicoletti (all.3)) secondo cui, la norma in esame sembra ribadire quanto affermato dalla Corte dei Conti secondo la quale la copertura della responsabilità amministrativa per danno erariale e, quindi, per dolo o colpa grave non può essere pagata con denaro pubblico. Ciò non preclude la possibilità che l'ente di appartenenza stipuli la polizza RC generale comprensiva della copertura della responsabilità amministrativa, ma accolti all'amministratore la quota del premio inerente la stessa e, quindi, per colpa grave. In questo modo verrà consentito, attraverso la stipula di una polizza "collettiva", la realizzazione di condizioni economiche più convenienti garantendo anche l'ente dall'insolvenza dell'amministratore in caso di sua condanna.

Il comma **66** modifica la disposizione di cui all'art. 1 comma 576 della Finanziaria 2007 prevedendo che per il personale non contrattualizzato delle università (docenti e ricercatori) l'adeguamento retributivo, ai sensi della L.448/98, è corrisposto soltanto per il 2007 nella misura del 70%, con riferimento al personale con retribuzioni complessivamente superiori a € 53.000 annui, senza dare luogo a successivi recuperi, anticipando all'anno 2008 (nella versione precedente era previsto nel 2009) l'applicazione nella misura piena dell'indice di adeguamento e reintegrazione della base retributiva cui applicarlo.

Il comma **72** modifica l'art. 13 del D.Lgs. 322/1989 ai sensi del quale nel Programma statistico nazionale sono stabilite le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico

5/03/2008

nazionale e definiti i relativi obiettivi. La norma in esame inserisce il comma 4-bis il quale introduce, all'interno del citato Programma statistico, un'apposita sezione concernente le statistiche sulle *pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche* o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata alla raccolta e all'organizzazione dei dati inerenti il numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei suddetti soggetti, nonché i beni e servizi prodotti ed i relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale.

Art. 3 commi 76-85: Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni

76. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di provata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria».

77. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

78. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

79. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire. 2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale. 3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva. 5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. 6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 8. Per l'attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena, di cui alla legge 4 gennaio 1994, n. 10, e gli enti cui è delegata la gestione ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga ad ogni diversa disposizione, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di due anni eventualmente rinnovabili, nel contingente complessivo stabilito con disposizione legislativa e ripartito tra gli enti interessati con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In prima applicazione, il predetto contingente è fissato in centocinquanta unità di personale non dirigenziale alla cui copertura si provvede prioritariamente con trasformazione del rapporto di lavoro degli operatori attualmente utilizzati con contratti di lavoro flessibile. 9. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione. 10. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 11. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile

5/03/2008

per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento».

80. Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 35 per cento.

81. In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in sede di contrattazione integrativa e finanziate nell'ambito dei fondi unici di amministrazione, all'attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.

82. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le amministrazioni di cui al comma 81 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007.

83. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

84. Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano anche, a decorrere dall'anno 2009, ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni, vanno fronteggiate nell'ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all'apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui al comma 134.

85. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».

Il comma 76 nuovamente modifica il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in merito al conferimento di incarichi ad esperti di provata competenza. Tale previsione specifica ulteriormente il livello di qualificazione necessario richiedendo “una particolare e comprovata specializzazione universitaria”. Seppure con particolare enfasi, sembra che la norma voglia imporre come requisito il possesso da parte dell'esperto di una specializzazione formativa, collegata all'attività da svolgere, comprovata dal possesso del titolo di laurea conseguente alla formazione universitaria. Su tale previsione si segnalano gli interventi dell'Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni che, con proprio parere del 21/01/2008 (all.4), ha chiarito che debba intendersi, come ulteriore requisito richiesto, “il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente” e ha, altresì, affermato che “Tale requisito, coordinato con il presupposto dell'assenza di competenze analoghe all'interno dell'amministrazione, depone per una impossibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione esterna per attività ordinarie con la conseguente illegittimità dei contratti stipulati in violazione di tali presupposti”. Successivamente lo stesso Ufficio, con parere n.10 del 28/01/2008 (all.5), ha ulteriormente precisato che il requisito della “particolare e comprovata specializzazione universitaria” deve riferirsi alla laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento universitario, ferma restando l'equiparazione prevista per la laurea del vecchio ordinamento. Non sono, tuttavia, da escludere “altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale”.

Anche il comma 77 integra l'art. 7 sopra indicato aggiungendo il comma 6-quater e prevedendo che la normativa da tale articolo disposta, in merito ai presupposti per il ricorso ad esperti e alle procedure per la loro individuazione, non si applichi agli organismi di controllo interno e ai nuclei di valutazione.

Il comma **78** conferma il contenuto dei commi 529 e 560 della Finanziaria 2007 in merito alla riserva di una quota pari al 60% per i co.co.co nei concorsi per posti a tempo determinato banditi da amministrazioni dello Stato, altri enti pubblici (tra cui non sono compresi le università), regioni ed enti locali.

Il comma **79** riformula l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nei seguenti termini:

1. le pubbliche amministrazioni possono assumere esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il ricorso all'utilizzo delle forme contrattuali di lavoro flessibile (previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa) è consentito soltanto per "esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi", fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Non è chiarito il concetto di "lavoro flessibile". E' da notare che, come si evince dalla Relazione Tecnica alla Finanziaria, si è voluto intervenire sulle "fattispecie generative dei contratti di lavoro flessibile" realizzando misure riduttive, in primo luogo, con riferimento ai "contratti di lavoro a tempo determinato" e ad "altre tipologie di contratti di lavoro flessibile", mirando all'eliminazione dei presupposti per la formazione del cd. precariato stabile. Sembra, quindi, che la disposizione ha inteso limitare il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato e a quei contratti finalizzati ad ottenere prestazioni che fanno riferimento ad una normale provvista di lavoro per esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture. Non si ritiene, invece, che la norma incida su quelle forme contrattuali di lavoro, come quello interinale, in forza del quale l'amministrazione non instaura direttamente alcun rapporto di lavoro con il prestatore d'opera interfacciandosi unicamente con l'Agenzia autorizzata. E' poi da ritenere che la norma non incida comunque su quelle tipologie contrattuali che trovano la loro legittimazione in norme speciali come le figure degli assegnisti di ricerca e collaboratori alla ricerca (art. 51 L.449/97), dei ricercatori a tempo determinato (L.230/05), dei docenti a contratto (DPR 382/80, L. 210/98, L.230/05).

In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale. Resta possibile, quindi, la proroga ove operativamente attuabile. Con il parere UPPA n.5 del 21/01/2008 sopracitato è stato, altresì, chiarito che la modifica dell'art 36 del D.lgs. 165/2001 non riguarda i rapporti di lavoro autonomo e, quindi, non si applica ai contratti di collaborazione che sono contratti di lavoro autonomo e pertanto non inclusi nella categoria dei contratti di lavoro flessibile subordinato. Gli stessi, sempre secondo tale orientamento, sono disciplinati dall'art.7 D.lgs. 165/01, per cui non è possibile "ricorrere a rapporti di collaborazione esterna per attività ordinarie con la conseguente illegittimità dei contratti stipulati in violazione di tali presupposti". Con il parere n. 10 del 28/01/2008 di cui sopra, inoltre, è stata data una lettura del quadro normativo di cui ai commi 76 e 79 della legge 244/2007 e, quindi, degli artt. 7 e 36 del D.lgs. 165/2001, dalla quale si desume che :

- l'art.36 disciplina i contratti di lavoro pubblico di tipo subordinato (tempo determinato, somministrazione);
- l'art. 7 disciplina i contratti di lavoro autonomo;
- l'obiettivo della norma è evitare la formazione di precariato.

L'UPPA con il parere n.14/08 (all.6) ha, inoltre, chiarito che:

- part-time e telelavoro sono tutt'ora applicabili;

- l'art.36 del D. Lgs. 165/01 detta una nuova disciplina del contratto a tempo determinato;
 - l'utilizzazione del lavoratore somministrato "soggiace ai limiti temporali o alla condizione della stagionalità specificata dalla disposizione, per evitare anche in questa circostanza che una durata più lunga dell'utilizzo possa creare aspettative in capo ai lavoratori medesimi. Ciò in un'ottica prudenziale, tenuto conto che il rapporto di lavoro in ogni caso si svolge tra l'Agenzia ed il somministrato e non tra quest'ultimo e l'Amministrazione.";
 - l'art.36 del D.Lgs. 165/01 non è applicabile ai contratti di formazione e lavoro.
2. In caso di esigenze temporanee ed eccezionali le p.a. possono avvalersi di personale assegnato temporaneamente da altre amministrazioni per un periodo massimo di sei mesi.
 3. E' previsto che le disposizioni contenute nella norma non possano essere derogate dalla contrattazione collettiva. Nei CCNL che, quindi, saranno stipulati a seguito delle tornate 2006/2009 dovrà essere ridisciplinata la materia in coerenza con tali disposizioni che non hanno, però, esplicitamente abrogato la normativa di cui ai contratti vigenti.
 4. Al comma 5 permane l'obbligo di trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica e al MEF delle convenzioni aventi ad oggetto prestazioni da parte di lavoratori socialmente utili.
 5. ai sensi del comma 6 resta ferma l'impossibilità della conversione giudiziale di rapporti flessibili in contratti di lavoro a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni anche qualora vi sia stata la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. E' introdotta la previsione secondo cui le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni in esame non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.
 6. Al comma 7 è prevista l'esclusione dall'ambito di applicazione della norma dei contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo.
 7. Viene, infine, previsto al comma 11 del nuovo art. 36 del D.lgs. 165/01, che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate senza limiti né economici né temporali. È, inoltre, prevista per le Università la possibilità di avvalersi dei contratti di cui sopra anche per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico del Fondo di finanziamento ordinario. Anche su tale disciplina si segnala l'intervento dell'Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni che con parere n. 10 del 28/01/2008 ha segnalato che:
 - le deroghe previste dal comma 11 dell'art.36 riguardano solo i contratti di lavoro subordinato, in quanto il lavoro autonomo è disciplinato dall'art. 7 D.Lgs. 165/2001;

- non sono previste deroghe al principio fissato dall'art. 7 D. Lgs. 165/2001 relativamente alla "particolare e comprovata specializzazione universitaria" per ricorrere al lavoro autonomo.

Tale requisito, unitamente agli altri previsti, consentono di individuare più selettivamente sia le esigenze reali che giustificano il ricorso a tali figure sia le professionalità cui si può fare riferimento.

La disposizione in esame riformula l'art. 36 del D.Lgs. 165/01 e non incide, quindi, su specifici interventi normativi precedenti non incompatibili e sulle aperture da essi concesse. Si deve, pertanto, ritenere che la disposizione di cui all'art. 1 comma 188 della L.266/05 (Finanziaria 2006) continua ad esplicare la sua efficacia nella parte in cui consente il ricorso alle assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa i cui oneri non risultino a carico dell'FFO, ove finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti. Conseguentemente, dall'insieme delle citate disposizioni (novello art.36 comma 11 del D.Lgs. 165/01 e art. 1 comma 188 della Finanziaria 2006), si può affermare che le Università possono ricorrere alle tipologie contrattuali richiamate dalle norme, senza i limiti finanziari previsti, ove gli oneri non siano a carico dell'FFO sia per progetti di ricerca ed innovazione tecnologica sia per progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti.

8. Il comma 11 del novello art. 36 del D.Lgs. 165/01 stabilisce poi che l'utilizzazione dei lavoratori, per fini diversi, determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle disposizioni è causa di nullità del provvedimento.

Il comma **80**, con effetto dall'anno 2008, limita ulteriormente, anche dal punto di vista economico, la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa riducendo la percentuale al 35% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003.

Il comma **83**, infine, prevede che l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario è subordinata all'attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

Art. 3 commi 86-122: Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze

86. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché ai sensi dei commi 518, 520 e 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.

87. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali».

88. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543.» sono soppresse e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A valere sulle disponibilità del fondo di cui al presente comma, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è autorizzato a procedere all'assunzione straordinaria di complessive quindici unità di personale, di cui tre dirigenti di seconda fascia».

89. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Al fine di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

5/03/2008

un apposito fondo con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

90. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:

a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;

b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

91. Il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge. Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquennio.

92. Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.

93. Il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.

94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

95. Anche per le finalità indicate dal comma 94, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 90, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

96. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 94, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma 94, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 94, lettera b).

97. Per le finalità di cui ai commi da 90 a 96, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

98. Per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 89, le amministrazioni interessate provvedono, prioritariamente, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che abbiano ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge n. 226 del 2004, i vincitori dei concorsi sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 89.

99. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla protezione civile, fino al 31 dicembre 2008 continua ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2007 per lo stesso personale della predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia.

100. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.

101. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

102. Per l'anno 2010, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

103. Le assunzioni di cui al comma 102 sono autorizzate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

104. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per l'anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 102 possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

105. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «A decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2011».

106. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

107. Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, calcografi, di posizione economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.

108. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici, storico-artistici, archivistici e librari, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di complessive 100 unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte, archivisti, bibliotecari ed amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.

109. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui ai commi 107 e 108 nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

110. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 107 a 109, pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.

111. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette attraverso l'impiego del personale di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, non rientrante nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, commi da 247 a 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La predetta somma di 2 milioni di euro è versata, nell'anno 2008, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

112. Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

113. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA), fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge n. 296 del 2006 selezionato dal Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per supportare l'attuazione del Progetto operativo «Ambiente» e del Progetto operativo «Difesa del suolo», nell'ambito del Programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) per il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.

114. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro il 30 giugno 2008, si provvede a disciplinare l'utilizzazione di personale delle categorie di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il quale, sulla base di motivate esigenze manifestate da parte di amministrazioni pubbliche, può essere inviato in missione temporanea presso le rappresentanze diplomatiche e consolari con oneri, diretti e indiretti, a carico della stessa amministrazione proponente, per l'espletamento di compiti che richiedono particolare competenza tecnica e che non possono essere svolti dal personale inviato all'estero ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, e di altre specifiche discipline di settore concernenti il Ministero degli affari esteri.

115. All'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3) della lettera c), le parole: «può essere valutata» sono sostituite dalle seguenti: «è verificata»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483».

116. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, secondo le modalità di seguito indicate:

a) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;

b) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;

c) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45.

117. L'indice di equilibrio economico-finanziario indicato al comma 116 è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2006.

118. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'Unioncamere fa riferimento alle modalità individuate nel comma 116, lettera a).

119. Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo all'interno degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato all'immissione in servizio fino ad un massimo di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di educatore professionale di posizione economica C1, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della regione Piemonte. A tal fine, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvede all'immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nel concorso richiamato.

120. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni: a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio; b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario; c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto».

121. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni: a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento; b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento».

122. All'ultimo periodo del comma 94 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «Le rivendite assegnate» sono inserite le seguenti: «sono ubicate esclusivamente nello stesso ambito provinciale nel quale insisteva il deposito dismesso e».

Il comma 87 integra l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevedendo che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

Vengono dettate norme ulteriori ed integrative in merito al processo di stabilizzazione ed in particolare i commi 90, 91 e 92, che riguardano le *amministrazioni dello Stato, agenzie, enti pubblici non economici* etc, prevedono quanto segue:

- il comma **90**, dopo aver precisato che l'accesso ai ruoli della p.a. avviene per concorso, estende, per le amministrazioni dello Stato, agenzie, enti pubblici non economici etc, per gli anni 2008-2009, la platea dei soggetti che possono concorrere alla stabilizzazione, prevista dal comma 526 della Finanziaria 2007 (contingente che comporta una spesa pari al 40% di quella sostenuta per cessazioni avvenute nell'anno precedente), a coloro che conseguano i requisiti di anzianità triennale in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28/9/2007;
- il comma **91** precisa che il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519 Finanziaria 2007 costituisce principio generale. Si ricorda che tale disposizione prevede che, per l'anno 2007, una quota pari al 20% del Fondo per le assunzioni in deroga sia destinato alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegue tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29.09.2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1.01.2007, che ne faccia richiesta.
- Il comma **92** prevede per le amministrazioni di cui al comma 90 la possibilità di continuare ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more della stabilizzazione.

Il comma **94** riguarda le *amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/01* e dispone che:

- per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/01 la predisposizione, sentite le organizzazioni sindacali, entro il 30/04/2008, di piani per la progressiva stabilizzazione, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008/2009/2010 e tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei requisiti, del personale non dirigenziale:
 - a) in servizio al 1/01/2008 con contratto a tempo determinato che consegua il requisito di 3 anni di anzianità di servizio anche non continuativi in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28/09/2007; è prevista, altresì, mediante il richiamo al comma 92 la possibilità di continuare ad avvalersi di tale personale nelle more della stabilizzazione.
 - b) Già utilizzato con contratti di co.co.co. in essere al 1/01/2008 e che a tale data abbiano già svolto attività lavorativa per almeno 3 anni, anche non continuativi, presso la stessa amministrazione nel quinquennio antecedente al 28/09/2007. Viene esplicitamente escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nell'università e negli enti di ricerca
- Il comma **96** dispone che con DPCM, già previsto al comma 418 della Finanziaria 2007 (relativamente alla definizione di criteri e procedure per l'assegnazione delle risorse alle amministrazioni che ne facevano richiesta), da adottare entro il **30 giugno 2008** (termine prorogato dall'art.25 bis introdotto dalla L.31/2008 di conversione del D.L.248/07) siano disciplinati, in riferimento alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle già indicate al comma 94, i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiore ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 94 lettera b).

- Il comma **97** prevede, a decorrere dall'anno 2008, l'incremento di 20 milioni di euro del Fondo di cui all'art. 1 comma 417 della L. 296/06 (Finanziaria 2007) istituito per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici e finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato. Considerato che l'incremento è previsto "per le finalità di cui ai commi da 90 a 96" e, quindi, anche per la stabilizzazione del personale di cui al comma 94 delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/01, tra cui sono ricomprese le Università, sembra che anche gli Atenei debbano rientrare nella ripartizione delle risorse di questo Fondo.

Il comma **101** dispone per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

Il comma **105** modifica, posticipando la decorrenza della norma al 2011, l'art. 1 comma 103 della Finanziaria 2005 in cui è previsto che le p.a. di cui all'art. 1 comma 2 e art. 70 comma 4 del D.Lgs. 165/01 possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatisi nell'anno precedente. Si ricorda per completezza che tale norma non era applicabile alle Università per le quali la normativa in tema di assunzioni era disciplinata dal comma 105 della medesima finanziaria che prevedeva la programmazione triennale e richiamava il limite finanziario del 90% dell'FFO.

Infine il comma **106** prevede - a latere del processo di stabilizzazione - che nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20% dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. Tale disposizione prevede, inoltre, il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le p.a. per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28/9/2007, in virtù di contratti di co.co.co stipulati anteriormente a tale data.

Anche tali disposizioni si palesano particolarmente complesse e non scevre da difficoltà applicative, soprattutto i commi 90 e ss. che introducono un articolato intervento, con effetti di sovrapposizione normativa, sulle procedure di stabilizzazione del personale precario. Pur nella necessità di attendere le istruzioni applicative ufficiali da parte degli organi competenti, la novità costituita dai "piani per la progressiva stabilizzazione, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni", entro i quali vanno affrontate le differenziate posizioni delle varie tipologie di personale "precario", sulla scia delle previsioni della finanziaria 2007, rende opportuno una breve notazione di commento su una specifica tappa del percorso che le amministrazioni, ivi comprese le Università (v. circolare7/2007 Funzione pubblica), si accingono ad intraprendere.

Tenuto conto che per il personale con contratto a tempo determinato le disposizioni de quibus si limitano ad aggiornare ed estendere il periodo temporale per la maturazione del triennio di servizio da considerare ai fini della stabilizzazione (requisito richiesto dalla finanziaria 2007 unitamente all'assoggettamento a procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge), un problema applicativo sul quale si ritiene di dover richiamare l'attenzione riguarda la posizione del personale utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

5/03/2008

Con riferimento a tale fattispecie, si esprime l'avviso che l'eventuale stabilizzazione di tali figure, che abbiano maturato le esperienze professionali di cui al comma 94 lett. b- (tre anni anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 presso la stessa amministrazione), debba necessariamente seguire l'iter della preventiva trasformazione in contratti a tempo determinato (previo concorso ex art. 1, co.529 l. 296/2006); solo dopo la maturazione di un triennio di servizio in tale posizione è consentita la stabilizzazione. In tal senso depone il "fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 529 e 560..(omissis) " contenuto nello stesso comma 94, lett.b in argomento, nonché il richiamo al presupposto imprescindibile del concorso pubblico per l'accesso al pubblico impiego ed ai differenti tempi di maturazione dei requisiti per la stabilizzazione in relazione alle varie tipologie (comma 90).

Appare evidente che, nella prospettiva dell'eventuale stabilizzazione i contratti a tempo determinato attivati per i cococo stabilizzandi non incorrono nel limite temporale dell' art. 36, novellato, del decreto l.vo 165/2001.

Per le Università, le iniziative di stabilizzazione andranno sostenute nel rispetto degli specifici vincoli di programmazione, assunzionali e finanziari (compreso quello del rispetto del limite del 90% della quota di FFO).

Art. 3 commi 131-150: Integrazione di risorse per rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse per rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco

131. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle intese ed accordi intervenuti fra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008 di 1.081 milioni di euro, di cui 564 milioni di euro immediatamente disponibili per il personale del comparto Scuola ai fini del completo riconoscimento dei benefici stipendiali previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e a decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro.

132. In aggiunta a quanto previsto al comma 131, per il personale docente del comparto Scuola, in attuazione dell'Accordo sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere dall'anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.

133. Per le finalità indicate al comma 131, le risorse previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

134. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133 sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.

135. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133, al fine di migliorare l'operatività e la funzionalità del soccorso pubblico, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 6,5 milioni di euro da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

136. Al fine di dare attuazione al patto per il soccorso pubblico intervenuto tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stanziati, per l'anno 2008, 10 milioni di euro.

137. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.

138. In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali e alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del principio dell'omnicomprensività della retribuzione, con particolare riguardo alla contrattazione integrativa e agli istituti ivi disciplinati. Ai predetti fini, nell'ambito del fondo di mobilità di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, una quota di 5 milioni di euro è altresì destinata, a decorrere dall'anno 2008, con finalità perequative e solidaristiche, agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno sono definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal presente comma anche con il concorso delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno.

139. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l'anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

140. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 137 e 139, in deroga all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, i corrispondenti maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per l'anno 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente, 205 milioni di euro e 39 milioni di euro per le università, ricompresi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428.

141. Le somme indicate ai commi 131, 132, 133, 134, 135 e 140, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

142. Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

143. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

144. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

145. Le somme di cui ai commi 143 e 144, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

146. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale delle università, incluso quello di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di cui al presente comma sono inclusi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

147. In sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli Enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124.

148. Per fare fronte alla notevole complessità dei compiti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione, il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

149. È stanziata, a decorrere dall'anno 2008, l'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009 a integrazione di quanto previsto dalla presente legge.

150. Agli oneri derivanti dai commi 148 e 149 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Al comma 140 la norma prevede che i maggiori oneri di personale relativi al biennio contrattuale 2006/2007 sono posti a carico del bilancio dello stato e, per le Università, tali oneri - pari a 205 milioni di euro per il 2008 e 39 milioni di euro a decorrere dal 2009 - sono posti e ricompresi nello specifico Fondo per incrementi retributivi del personale di ruolo previsto all'art.2 comma 428 della Legge in cui, ai sensi del comma 146, sono ricompresi anche i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 e dagli incrementi economici per il personale docente e ricercatore.



Allegato alla Finanziaria 2008 - Tabella C – Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria –

La Finanziaria ha previsto, per il triennio 2008-2009-2010, i seguenti stanziamenti:

- **6.820.698.000 euro** per il 2008;
- **6.949.777.000 euro** per il 2009;
- **6.888.231.000 euro** per il 2010.

N.B.: - l'art.1 comma 75 della L.247/07 (legge sul Welfare) prevede per le università e gli enti di ricerca, un incremento del fondo di finanziamento ordinario, di **8 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
- l'art.13 bis del D.L. 248/07, convertito con modificazioni dalla L.31/08, ha previsto per le università un incremento di **16 milioni di euro** del FFO, a decorrere dal 2008.